



PROVINCIA DI RAVENNA



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

**VARIANTE AL PTCP IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R.
APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA N.67 DEL 03.05.2016
Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019**

DOCUMENTO DI VALSAT

LEGGE REGIONALE n.20 del 20/03/2000

ADOTTATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 06.06.2005

APPROVATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL 28.02.2006

PUBBLICATO: B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 65 DEL 10.05.2006

Modificato a seguito di:

Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C n°25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. n°20/2000 e pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007

Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°106 del 17.06.2009

Approvazione della Variante Normativa al Ptcp in materia di commercio al dettaglio con delibera di C.P. n°04/2010 del 26.01.2010 pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°24 del 17.02.2010

Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n°71/2010 del 29.06.2010 pubblicato sul BURERT del 04.08.2010

Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n°21/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT del 27.04.2011

Approvazione della Variante al PTCP in attuazione a Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna con delibera di C.P. n°24/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT n°73 dell'11.05.2011

Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un' area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n° 106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n° 9/2013 del 16.01.2013

VARIANTE AL P.T.C.P. IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R. APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.67 DEL 03.05.2016

Con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29 giugno 2010 è stato approvato il Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PPGR), detto strumento è stato oggetto di Valutazione preventiva delle Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) sulla quale si è espressa con parere motivato la Giunta Regionale con Delibera n.516 dell'8 marzo 2010. Il PPGR, per le parti di propria competenza, specifica ed approfondisce il quadro conoscitivo del PTCP, ne sviluppa gli obiettivi prestazionali di settore, opera la localizzazione e il dimensionamento degli impianti di interesse provinciale destinati ai rifiuti urbani. Per quanto riguarda i rifiuti speciali costituisce indirizzo per la definizione delle necessità impiantistiche e individua le possibili scelte localizzative attraverso la definizione delle aree non idonee operata dal PTCP.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, con deliberazione n.67 del 03.05.2016, ha approvato, ai sensi dell'art.196 del sopra richiamato D.Lgs. 152/2006, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n.140 del 13.05.2016. Lo stesso Piano Regionale è accompagnato da Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Circa il ruolo del suddetto Piano, l'art. 7 “Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriali e con il Piano d'ambito dei rifiuti” delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) indica quanto segue:

- 1. Il Piano approvato ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali.*
- 2. I PTCP provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22.*
- 3. Il Piano d'ambito dei rifiuti è strumento attuativo del Piano nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2011.*

Al pari, nel cap. 5 “Relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale” della Relazione si specifica che: *“Il PRGR comporta il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)”*;

Con specifico riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, l'art. 21 delle Norme del PRGR dispone che:

- 1. I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

Il PTCP della Provincia di Ravenna, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71, del 29.06.2010, ha così perso la parte previsionale per gli impianti di interesse provinciale destinati ai rifiuti urbani, pur mantenendo il compito di individuare le zone non idonee.

Tale strumento individua nella Tavola 4 le zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in applicazione dei criteri indicati nel cap. 5 della D.G.R. 31.07.2001 n. 1620. Tale elaborato non è mai stato oggetto di variante.

I criteri indicati nel cap.14 del PRGR sono rappresentati dall'elenco ricognitivo dei vincoli esistenti nel Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e dei vincoli di altra natura operanti sul territorio e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio regionale che può essere implementato dalle Province per specifiche esigenze territoriali in sede di individuazione delle zone.

In particolare i criteri di localizzazione che fanno riferimento al PTPR operano una distinzione fra la non ammissibilità di attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti in alcuni sistemi, zone ed elementi e un'ammissibilità condizionata in altri.

Pertanto nel caso dei vincoli derivanti dal PTPR, i criteri sono direttamente applicabili senza alcuna ulteriore valutazione.

Invece, i criteri di localizzazione che fanno riferimento ai vincoli di altra natura operanti sul territorio non operano la sopra indicata distinzione fra la non ammissibilità e l'ammissibilità condizionata lasciando la scelta in ordine a tale ripartizione alla pianificazione provinciale a seguito della puntuale analisi della normativa elencata. Al riguardo occorre evidenziare che con la presente variante, per i tematismi già recepiti dal PPGR del 2010 e per i quali viene modificata la sola estensione in ragione delle varianti ai Piani, vengono confermate le precedenti classificazioni. Per ulteriori tematismi, di seguito vengono riportate le specifiche considerazioni, anche in riferimento ai Piani e ai progetti a cui si riferiscono e che sono già stati oggetto di specifiche valutazioni ambientali.

Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni.

A seguito dell'approvazione del PRGR, il Servizio Associato Pianificazione Territoriale ha effettuato una ricognizione dei criteri indicati al capitolo 14 della Relazione del Piano regionale, con l'obiettivo di verificare lo rispondenza, ovvero lo scostamento, della vigente individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, Tav. 4 del PTCP, impostate sulla base dei criteri definiti dalla previgente D.G.R. 1620 del 2001 .

L'attività di ricognizione svolta, sinteticamente illustrata nella tabella allegata alla presente Relazione, ha messo in evidenza:

- Il disallineamento del PTCP rispetto ai vincoli paesaggistici derivanti dal Piano Territoriale paesistico regionale (PTPR), sia per quelli indicati come vincoli che contengono norme escludenti, sia rispetto a quelli indicati come vincoli che contengono norme condizionanti;
- la più ampia necessità di aggiornare gli strumenti provinciali rispetto agli ulteriori vincoli indicati, con particolare riferimento alla pianificazione di bacino, ad oggi profondamente rinnovata a seguito del recepimento della Direttiva europea 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni). Si precisa peraltro che i criteri indicati nel Piano regionale fanno generico riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico delle diverse Autorità di Bacino che operano nel territorio regionale, lasciando tuttavia piena facoltà ad interpretare quali dei diversi temi inerenti la vulnerabilità idrogeologica del territorio che pertengono appunto a detto livello di pianificazione, debbano – ed in quale misura – concorrere all'inibizione delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la necessità di adeguare le individuazioni contenute nella Tav.4 rispetto all'aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale intervenuto successivamente alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71, del 29.06.2010;

Condividendo gli indirizzi di cui al cap 14 della Relazione del PRGR, si è preso atto della necessità di procedere ad una variante di aggiornamento del PTCP della Provincia di Ravenna attraverso una nuova individuazione delle zone idonee, non idonee e ad ammissibilità condizionata per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Detta variante è finalizzata all'aggiornamento della tavola 4 in recepimento degli indirizzi regionali, tenendo conto delle specificità del territorio provinciale e del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica che lo governa e lo tutela.

In seguito all'attività di verifica sopra descritta si è proceduto alla modifica della tavola 4 secondo le seguenti casistiche:

- a. modifica dell'estensione delle zonizzazioni conseguenti alle varianti alla pianificazione senza modifica di classificazione:
 - Aggiornamento della Tav.4 in recepimento alle varianti alla Pianificazione di bacino (Autorità del Reno e dei bacini Regionali Romagnoli) di cui alla L. n.183/89:

la presente variante conferma i tematismi della pianificazione di bacino già indicati dal PPGR come "aree non idonee". Sulla Tav. 4 viene modificata esclusivamente l'estensione delle aree riferite agli stessi articoli della pianificazione di bacino, al fine di recepire le modifiche introdotte successivamente all'approvazione del Piano Provinciale (29.06.2010).

- Modifica della Tav.4 al fine di recepire le modifiche alla strumentazione urbanistica comunale intervenute successivamente alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71, del 29.06.2010. Anche in questo caso si confermano i tematismi già assunti, modificando esclusivamente l'estensione delle aree, fatta eccezione per gli ambiti Agricoli di rilievo paesaggistico (art.A18 L.R. 20/2000) e ad alta vocazione produttiva agricola agricola (art.A19 L.R. 20/2000), trattate al successivo punto b.

b. Il disallineamento della tav.4 del PTCP per un improprio recepimento dei vincoli derivanti dal Piano Territoriale paesistico regionale (PTPR):

- art. 3.21.A, comma 2, Zone ed elementi di interesse storico-archeologico, la tav.4 aveva individuato quali "aree non idonee" le categorie di cui alla lettera a. "Complessi archeologici". Al riguardo, al fine di garantire il corretto recepimento dei criteri di cui all'art. 14 della Relazione del PRGR, si propone di integrare inserendo anche la categoria b2 "Aree di concentrazione dei materiali archeologici" quali "aree non idonee", (la categoria b1 non è attinente al territorio provinciale);
- art. 3.19, Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale; non comprese nell'elenco di cui all'art. 6 delle NTA del PPGR e non riportate nella Tav.4 del PTCP. Si propone di inserirle tra le "aree ad ammissibilità condizionata", in recepimento dell'art. 14 della Relazione del PRGR. La presente variante propone di integrare l'art. 6.2 con la seguente disposizione: l'ammissibilità è subordinata al rispetto delle disposizioni di carattere prescrittivo (P) riportate nello stesso articolo del PTCP e ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale.
- art. 3.20, Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi; la Tav.4 del PTCP vigente riportava tra le "aree non idonee" i Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, comma 2 lettera a) dello stesso art. 3.20. Al riguardo si propone di inserire, quali "aree ad ammissibilità condizionata" come indicato dall'art. 14 della Relazione del PRGR, tutti gli elementi riportati al c.2 dell'art. 3.20 [a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati; b) Dossi di ambito fluviale recente; c) Paleodossi di modesta rilevanza; d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica; e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica] alle condizioni ivi indicate:
 - art. 3.20 lettere a),b),c) del PTCP, non sono ammessi:
 - Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
 - art. 3.20 lettera d) del PTCP, l'ammissibilità è consentita alle condizioni di cui all'art.3.19;
 - art. 3.20 lettera e) del PTCP, l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;

c. la tav. 4 non aveva riportato le seguenti zone così come individuate dal PTCP:

- art. 3.21.B lettere c) e d) Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione; in adeguamento all'art. 14 della Relazione del PRGR, si propone di inserire quali "aree l'ammissibilità condizionata" le anzidette categorie, che non erano state riportate nella tav. 4 del PTCP. L'ammissibilità è subordinata al rispetto delle disposizioni di carattere prescrittivo (P) riportate nello stesso articolo delle NTA del PTCP e ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale.
- art. 3.23 Zone di interesse storico - testimoniale; in adeguamento all'art. 14 della Relazione del PRGR, si propone di inserire quali "aree l'ammissibilità condizionata" le anzidette

categorie, che non erano state riportate nella tav. 4 del PTCP. L'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale.

d. la tav. 4 non aveva riportato le seguenti zone riferite alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e individuate dalla pianificazione comunale:

- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.A18 L.R. 20/2000) e ad alta vocazione produttiva agricola (art.A19 L.R. 20/2000): gli anzidetti tematismi non erano stati recepiti dal PPGR e pertanto non rappresentati nella tav.4. Il PTCP, all'art 10.3, riporta una direttiva rivolta agli strumenti urbanistici comunali chiamandoli a disciplinare, tra le altre, le seguenti attività:
 - *impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel PPGR;*
 - *attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;*

In adeguamento ai criteri di cui all'art. 14 della Relazione del PRGR, con la variante in oggetto si propone di assumere gli ambiti indicati dalla pianificazione comunale riferiti agli anzidetti articoli, individuandoli quali "aree l'ammissibilità condizionata". Essendo stato superato il PPGR, la loro ammissibilità è subordinata alle condizioni poste dalla pianificazione comunale, come previsto dall'art.10.3 del PTCP. L'art. 6.2 delle NTA del PTCP viene così integrato: *L'eventuale realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti è subordinata alla compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale; sono comunque ammessi impianti di compostaggio a condizione che l'attività sia svolta da imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.*

Individuazioni specifiche riportate nella tav.4.

Discarica di Ravenna e ampliamento della discarica di Imola.

Il PRGR individua le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani e ammette il solo ampliamento delle discariche individuate nel capitolo 9 alla tabella 9.6 le cui capacità non siano adeguate all'esigenze ivi previste. Le disposizioni del PRGR costituiscono prescrizioni per il PTCP.

Il territorio della Provincia di Ravenna è interessato da due delle discariche individuate dal PRGR:

- Discarica di Ravenna, SS Romea km. 2.6;
- Ampliamento, nel comune di Riolo Terme, della discarica di Imola.

Per la discarica di Ravenna, SS Romea km. 2.6, il PPGR approvato il 29 giugno 2010 all'art. 6 delle NTA evidenziava che gli impianti erano:

- antecedenti il Piano Paesistico regionale ed il PTCP;
- previsti negli strumenti di pianificazione di settore vigenti;
- gli interventi in corso o programmati per il futuro sono di esclusivo ampliamento e/o completamento di strutture già esistenti.

L'area dell'intero comparto è interessata dai seguenti vincoli del PTCP: 3.20a *paleodossi fluviali particolarmente pronunciati*; 3.23 *Bonifiche*; 3.12 *Sistema costiero*, oltre alla tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004. Per le motivazioni sopra riportate (preesistenza dell'impianto rispetto al vincolo, previsione contenuta nei Piani di settore, tipologia degli interventi) il PPGR aveva ritenute soddisfatte le sopra riportate condizioni e aveva individuato l'area della discarica come *Potenzialmente idonea*.

Al fine di dare attuazione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ma al tempo stesso limitare nuovi consumi di suolo, con la variante in oggetto si confermano le anzidette valutazioni e si individua il perimetro del comparto già insediato.

L'art. 25 delle NTA del PRGR dispone: *Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti*

all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione. Pertanto con la variante in oggetto si definiscono ammissibili gli interventi sugli impianti esistenti (sia per urbani che speciali) qualora compresi nelle aree del comparto polifunzionale di trattamento e smaltimento rifiuti, fermo restando la compatibilità con il PRGR.

Per la discarica di Imola è in corso una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per un progetto di ampliamento che interessa anche il territorio della Provincia di Ravenna nel Comune di Riolo Terme. L'ambito interessato dall'ampliamento era già individuato dal PPGR della Provincia di Ravenna e come tale viene confermato con la presente variante.

Progetto Hub portuale di Ravenna

Per le aree interessate dal Progetto Hub portuale di Ravenna, in ragione della complessità e specificità delle opere, la Tav.4 rimanda alle valutazioni già espresse in sede di approvazione del progetto definitivo, delibera CIPE del 28.02.2018.

Verifica quantitativa tra la tav.4 del P.T.C.P., riferita al P.P.G.R., e la presente variante.

A seguito delle modifiche introdotte alla Tav. 4 dalla variante in oggetto, è stata quantificata l'estensione delle aree idonee, non idonee e ad ammissibilità condizionata:

Tav. 4 PTCP/PPGR:

Aree non idonee:	1349 km ²
Aree ad ammissibilità condizionata:	98 km ²
Aree idonee:	411 km ²

Variante:

Aree non idonee:	1026 km ²
Aree ad ammissibilità condizionata:	809 km ²
Aree idonee:	23 km ²

Le differenze riscontrate derivano dalle modifiche introdotte e precedentemente descritte. Le variazioni più significative dal punto di vista quantitativo vengono di seguito evidenziate.

Relativamente alle "Aree non idonee", si riscontra una riduzione delle stesse dovuta principalmente alle seguenti modifiche:

- In riferimento all'ambito di pianificazione della Autorità dei Bacini Romagnoli, successivamente all'approvazione del PPGR (29 giugno 2010) è stata approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.1877/2011 la Variante cartografica e normativa al Titolo II "Assetto delle rete idrografica". L'anzidetta variante, dal punto di vista cartografico, ha recepito l'aggiornamento dell'anzidetta variante, con conseguente riduzione dell'estensione delle aree che il PPGR aveva individuato come non idonee, ed in particolare quelle classificate all'art.4, "Aree a moderata probabilità di esondazione". Pertanto con la presente variante si procede ad aggiornare la Tav.4 in riferimento alla pianificazione vigente, senza modificare il criterio di classificazione;
- Il PPGR aveva classificato quali "aree non idonee" i *Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati*, comma 2 lettera a) dell' art. 3.20 delle NTA del PTCP. L'art. 14 della Relazione del PRGR inserisce l'art. 20 del PTPR tra quelli che "consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti" (ammissibilità condizionata). Pertanto con la

variante in oggetto si propone di conformarsi all'art. 14 della Relazione del PRGR, modificando la classificazione dell'art.3.20 lettera a) del PTCP, ed estendendo la classificazione di "aree ad ammissibilità condizionata" a tutti gli elementi riportati al c.2 dell'art. 3.20.

In riferimento alle "Aree ad ammissibilità condizionata" la variante individua un significativo aumento della loro estensione, dovuta all'adeguamento sopra descritto. Il contributo più significativo in termini quantitativi è costituito dalla classificazione degli ambiti Agricoli di rilievo paesaggistico (art.A18 L.R. 20/2000) e ad alta vocazione produttiva agricola (art.A19 L.R. 20/2000) che il PPGR non aveva inserito.

Valutazione di incidenza.

Con Determina n.707 del 12.12.2007 la Provincia di Ravenna ha approvato la Valutazione di incidenza del PPGR. Detta valutazione è stata effettuata considerando l'interazione fra gli impianti per la gestione dei rifiuti esistenti e/o previsti dal Piano e le componenti abiotiche e biotiche del territorio su cui ricadono SIC/ZPS considerando anche un'area buffer esterna al loro vero e proprio perimetro di dimensioni di due chilometri.

La variante in oggetto, come già precisato, riguarda esclusivamente l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento [effettuata con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)], senza intervenire sulle previsioni degli impianti di interesse provinciale destinati ai rifiuti urbani. Pertanto non si ritiene necessario l'aggiornamento della Valutazione d'incidenza, in quanto la stessa aveva già valutato gli impianti già inseriti nella pianificazione provinciale e confermati dal PRGR (discarica di Ravenna e ampliamento della discarica di Imola).

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
---------------------------	---------------------------------	--	---

Criteria e vincoli contenuti nel P.T.P.R.				
Are e non idonee	Art. 10 – Sistema forestale e boschivo	Art. 10 – Sistema forestale e boschivo	/	Tematismo invariato
	Art. 13 – Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 13 – Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	/	Tematismo invariato
	Art. 14 – Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica	Art. 14 – Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica	/	Tematismo invariato
	Art. 15 – Zone di tutela della costa e dell'arenile	Art. 15 – Zone di tutela della costa e dell'arenile	/	Tematismo invariato
	Art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	/	Tematismo invariato
	Art. 18 – Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 18 – Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	/	Tematismo invariato
	Art. 21 (comma 2, lett. a – b1) – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico. Rappresentate le sole aree di cui all'art. 3.21A, comma 2, lett. a. Mancano le zone di cui alla lett. b1	Art. 21 (comma 2, lett. a – b1 – b2) – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	/	DA ADEGUARE
	Art. 25 – Zone di tutela naturalistica	Art. 25 – Zone di tutela naturalistica	/	Tematismo invariato

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche	
Arree non idonee	Art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto. Tematismo NON rappresentato in quanto il PTCP rinvia alla pianificazione delle competenti Autorità di Bacino (art. 4.1 “ <i>Aeree interessate da dissesto idrogeologico di versante</i> ”)	Art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto	/	Tematismo NON rappresentato in quanto il PTCP rinvia alla pianificazione delle competenti Autorità di Bacino (art. 4.1 “ <i>Aeree interessate da dissesto idrogeologico di versante</i> ”)
		Art. 34 – Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano <i>(disposizione presente nella Tabella 14.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti del cap. 14 della Relazione del P.R.G.R. ma non presente nelle premesse illustrative)</i>	/	Confluito negli artt. 17 e 18
Ammissibilità condizionata		Art. 9 – Sistema dei crinali e sistema collinare	/	DA ADEGUARE
		Art. 11 – Sistema delle aree agricole	/	DA ADEGUARE
		Art. 12 – Sistema costiero <i>(disposizione presente nel par. 14.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti del cap. 14 della Relazione del P.R.G.R. ma non presente nelle premesse illustrative)</i>	/	DA ADEGUARE Si precisa che il PTCP-RA distingue Costa e Perimetro P.R. del Porto
		Art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	/	DA ADEGUARE

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche	
Ammissibilità condizionata	<p>Art. 20 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Individuati solo i paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, comma 2 lettera a), come aree non idonee.</p>	<p>Art. 20 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi, a), b), c), d),e). <i>(Elencato tra gli articoli che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti)</i></p>	/	DA ADEGUARE
		<p>Art. 21 (comma 2, lett. c – d) – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico</p>	/	DA ADEGUARE
		<p>Art. 23 – Zone di interesse storico-testimoniale</p>	/	DA ADEGUARE
		<p>Art. 27 – Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità <i>(disposizione presente nel par. 14.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti del cap. 14 della Relazione del P.R.G.R. ma non presente nelle premesse illustrative)</i></p>	/	DA ADEGUARE
	<p>Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Recepti divieti e limitazioni da PTA</p>	<p>Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</p>	/	Si rinvia al Piano di Tutela delle Acque

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
--------------------	--------------------------	---	--

Criteri e vincoli NON compresi nel P.T.P.R.				
Aree non idonee	<p><u>D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448</u> (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971)</p>	<p><u>D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448</u> (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971)</p> <p><u>D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184</u> (Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982)</p>	<p>Individuazione delle zone “Ramsar” (competenza statale)</p>	<p>Tematismo invariato</p>
	<p><u>L.R. 2 aprile 1988 n. 11</u> coordinata con le modifiche della <u>L.R. 12 novembre 1992 n. 40</u> e della <u>L.R. 21 aprile 1991 n. 3</u> – Aree protette regionali istituite o da istituire (*)</p>			
	<p><u>D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357</u> (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) È stata considerata la rappresentazione cartografica delle aree SIC e ZPS</p>	<p><u>Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992</u> (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)</p> <p><u>D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357</u> (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)</p>	<p>Individuazione (regionale) della “Rete Natura 2000” (le perimetrazioni dei SIC si intendono vigenti dalla data di <i>approvazione</i> della proposta da parte della Regione, fatte salve eventuali modifiche apportate dalla Commissione Europea)</p> <p><i>Al par. 14.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti si cita anche il D.P.R. 120/2003</i></p>	<p>Tematismo invariato</p>

PTCP RA – Tavola 4		PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
Aree non idonee		<u>Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979</u> (Conservazione degli uccelli selvatici 79/409/CEE) <u>Legge 11 febbraio 1992 n. 157</u> (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)	Individuazione (regionale) delle zone ZPS (le perimetrazioni dei ZPS si intendono vigenti dalla data di <i>trasmissione</i> della proposta alla Commissione Europea, fatte salve eventuali modifiche apportate dalla Commissione stessa)	Vedi quanto riportato per D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
		<u>L.R. 14 aprile 2004 n. 7</u> (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)	La L.R. 7/2004 prevede che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistica ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione effettuando una “valutazione di incidenza”; le misure di tutela previste per i siti della rete “Natura 2000” possono comportare anche la redazione di appropriati <u>piani di gestione che prevedono vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio.</u>	Vedi quanto riportato per D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
	<u>L. 6 dicembre 1991 n. 394</u> (Legge quadro sulle aree protette) – artt. 4 – 6 – 8 - art. 32 aree contigue	<u>L. 6 dicembre 1991 n. 394</u> (Legge quadro sulle aree protette)		La specifica cita solo i parchi nazionali NON presenti nel territorio provinciale. Tematismo invariato ricomprendendo i parchi regionali e interregionali

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche	
Aree non idonee	<p>L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della “Rete Natura 2000”)</p>	<p>- <u>Art. 24</u>: il Piano Territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l’assetto del territorio e che, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti. - <u>Art. 29</u>: introduce norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po. - <u>Art. 42</u>: le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del C.R. la quale definisce le relative perimetrazioni e zonizzazioni.</p>	<p><i>(*) Sostituisce l'indicazione della D.G.R. 1620/2001: <u>L.R. 2 aprile 1988 n. 11 coordinata con le modifiche della L.R. 12 novembre 1992 n. 40 e della L.R. 21 aprile 1991 n. 3 – Aree protette regionali istituite o da istituire</u></i></p>	
	<p>L. 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo – Aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico) <i>(**)</i></p>			
	<p>L. 3 agosto 1998 n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) <i>(**)</i> Tali norme sono ricomprese nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino</p>			

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
Aree non idonee	<p><u>Norme transitorie inquadrate in azioni di protezione civile</u> che comportano misure urgenti per riparare danni dovuti ad eventi meteorologici eccezionali. Tra le legge più recenti che hanno previsto misure limitative di uso del suolo e finanziato interventi sul territorio regionale si ricordano: L. 31 dicembre 1996 n. 667; L. 30 marzo 1998 n. 61; L. 13 luglio 1999 n. 226 (**) Tali norme sono ricomprese nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino</p>		
		<p><u>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</u> (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla parte terza, Sezione I “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”</p>	<p>In virtù della disposizione transitoria art. 170 del D.Lgs. 152/2006 continuano ancora ad oggi ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei Piani di Bacino previste dalla L. 183/1989.</p>

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche	
Aree non idonee	<p><u>D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 – art. 41</u> (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) (***) Assunte come non idonee: aree di cui agli artt. 12, 13 e 45 del PTA e ulteriori divieti relativi ad aree individuate dal PTA (punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile; pozzi ad uso idropotabile; sorgenti)</p>			
	<p>Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, ecc...) Incluse: - fasce di rispetto stradale e autostrade; - fasce di rispetto delle linee ferroviarie - fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla L.R. 30/2000; - fasce di rispetto dei cimiteri - fasce di rispetto dei beni militari e degli aeroporti Dette zone sono state individuate, come per il punto precedente, sulla base della Pianificazione comunale e pertanto valgono le stesse considerazioni.</p>	<p>Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, ecc...) <i>(disposizione presente nel par. 14.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti del cap. 14 della Relazione del P.R.G.R. ma non presente nelle premesse illustrative)</i></p>		<p>DA ADEGUARE anche in ragione degli aggiornamenti alla pianificazione comunale intervenuti dopo l'approvazione del PPGR.</p>

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
--------------------	--------------------------	---	--

Ammissibilità condizionata	<p><u>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</u> (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla parte terza, Sezione II “Tutela delle acque dall'inquinamento”</p>	<p>La normativa di settore è attuata a livello regionale con il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con D.A.L. n. 40 del 21 dicembre 2005.</p> <p>Conformemente a quanto previsto dal P.T.A. con riferimento alle attività di gestione rifiuti, ad eccezione di quelle espressamente normate dal P.T.A. stesso, <u>gli strumenti di pianificazione territoriale possono distinguere tra le diverse tipologie di impianti quelle che, in considerazione del rischio connesso agli specifici processi produttivi e della vulnerabilità del territorio interessato, possono costituire un centro di pericolo per la tutela della risorsa idrica.</u></p>	<p>(***) Dovrebbe sostituire l'indicazione della precedente D.G.R. 1620/2001: <u><i>D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 – art. 41</i></u></p> <p>La Provincia di Ravenna ha recepito il PTA nel proprio PTCP</p>
----------------------------	--	--	--

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche	
Ammissibilità condizionata	<p><u>D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ex 1497)</u> (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997 n. 352 – Titolo I “Beni Culturali” e Titolo II “Beni paesaggistici e ambientali”) (****) Sono state considerate le zone sottoposte a vincolo paesaggistico quali zone potenzialmente idonee, ma non sono elencate all'art. 6, che tratta invece le zone di cui all'art. 19 del PTPR E' un errore noto e mai corretto. In ogni caso era trattata dalla tav. 4 come potenzialmente idonea, mentre i criteri di cui al cap. 14 elenca il vincolo paesaggistico come non idoneo.</p>			
		<p><u>D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42</u> (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)</p>	<p>- art. 136 “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” - art. 142 “Aree tutelate per legge”</p>	<p>(****) Sostituisce l'indicazione della precedente D.G.R. 1620/2001: <u>D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490</u></p> <p>DA ADEGUARE - art. 136: trattasi di immobili ed aree tutelati a mezzo di specifico decreto ministeriale - art. 142: trattasi di parti del territorio sottoposte a tutela dal P.T.P.R. (art. 143), ragion per cui si ritiene di dover rinviare, per esse, all'interpretazione del livello di idoneità definito dal P.R.G.R. (vedi sezione <i>Criteri e vincoli compresi nel P.T.P.R.</i>)</p>

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
Ammissibilità condizionata	<p><u>R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</u> (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani) con particolare riferimento alla Sezione I “Vincolo per scopi idrogeologici”</p>	<p>Nell’ambito del sistema regionale e locale occorre altresì riferirsi alla L.R. 3/1999, artt. 148-150</p>	<p>DA ADEGUARE</p>
	<p><u>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 21</u> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57) <u>Art. 6 PPGR:</u> Tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 <i>Per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell’ambito del sistema delle aree di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l’attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di Conferenza Rifiuti. La valutazione dovrà tenere conto in particolare dei requisiti richiesti dal Reg. CE n. 834/2007 per prevenire impatti derivanti da fonti di inquinamento a carico delle produzioni biologiche.</i></p>	<p><u>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 21</u> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57)</p>	<p>/</p>

PTCP RA – Tavola 4	PRGR - Cap. 14 Relazione	Specifiche interpretative da cap. 14 PRGR	PTCP RA: stato di aggiornamento e specifiche
Ammissibilità condizionata	<p>L.R. 24 marzo 2000 n. 20, con particolare riferimento alle seguenti parti: - Titolo III-bis “Tutela e valorizzazione del paesaggio” (da art. 40 bis a art. 40-terdecies) - art. A-7 “Centri Storici” - art. A-10 “Ambiti urbani consolidati” - art. A-11 “Ambiti da riqualificare” - art. A-12 “Ambiti per nuovi insediamenti”</p> <p>Il PPGR, art. 6 delle NTA, tra le zone di esclusione inserisce: <i>aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; (Centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).</i> E' inoltre riportata la seguente disposizione: <i>Le Amministrazioni Comunali in sede di POC, alla luce della relativa VAS, per eventuali ambiti a prevalente destinazione produttiva soggetti a programmazione unitaria e concertata ricadenti in zone non idonee per la motivazioni riferite al presente punto e), potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva da insediare.</i></p>	<p>L.R. 24 marzo 2000 n. 20, con particolare riferimento alle seguenti parti: - Titolo III-bis “Tutela e valorizzazione del paesaggio” (da art. 40 bis a art. 40-terdecies) - art. A-7 “Centri Storici” - art. A-10 “Ambiti urbani consolidati” - art. A-11 “Ambiti da riqualificare” - art. A-12 “Ambiti per nuovi insediamenti” - art. A-17 “Aree di valore naturale e ambientale” - art. A-18 “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” - art. A-19 “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”</p>	<p>NECESSARIA UNA NUOVA RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI INDICATO AL CAP. 14, con particolare riferimento: - art. A-17 “Aree di valore naturale e ambientale” - art. A-18 “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” - art. A-19 “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” Occorre inoltre un aggiornamento rispetto alle varianti alla pianificazione comunale intervenute dopo l'approvazione del PPGR.</p>